REGOLAMENTO

LICENZA DI OPERATORE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI VOLO (FIS)

Edizione n° 3, Revisione n° // del 06/11/2025

STATO DI AGGIORNAMENTO

Edizione	Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento
1		23/01/2011	Delibera 15/2011
2		26/02/2015	Delibera 5/2015
2	1	23/04/2018	Delibera 12/2018
3	//	06/11/2025	Aggiornamento alle recenti normative di settore

SOMMARIO

Premessa 4
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 *Finalità e oggetto* 4
Art. 2 *Ambito di efficacia* 4
Art. 3 *Definizioni normative* 5
Art. 4 *Requisiti per il rilascio della licenza* 7
Art. 5 *Competenza linguistica* 7
Art. 6 *Requisiti medici* 8
CAPO II ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO DEI FORNITORI DEI SERVIZI 9
Art. 7 *Specializzazione di unità operativa* 9
Art. 8 *Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento* 10
Art. 9 *Programma di competenza di unità operativa* 11
Art. 10 *Istruttore Operativo (OJTI)* 13
Art. 11 *Fornitori dichiarati ai sensi art.7 del regolamento (UE) 2017/373* 14
CAPO III ISTITUTI SCOLASTICI E ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE 15
Art. 12 *Riconoscimento programmi istituti di istruzione di secondo grado* 15
Art. 13 *Certificazione delle organizzazioni di formazione* 16
Art. 14 *Requisiti minimi sistemi di simulazione* 19
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI 20
Art. 15 *Sospensione e revoca delle licenze* 20
Art. 16 *Sospensione e revoca delle certificazioni delle organizzazioni di formazione dei fornitori dei servizi e del riconoscimento dei programmi degli istituti di istruzione* 20
Art. 17 *Disposizioni sanzionatorie* 20
Art. 18 *Disposizioni transitorie* 21
Art. 19 *Entrata in vigore* 21
ALLEGATO 22

Premessa

1. I requisiti comuni per i fornitori europei di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione. Detto regolamento non individua, tuttavia, i requisiti per la licenza degli operatori del servizio di informazioni di volo (FIS).

2. Gli Stati membri mantengono una competenza residuale per regolare aspetti nazionali non rientranti nell'armonizzazione europea, a patto che le norme nazionali complementari non siano in contrasto con le disposizioni europee.

3. L'ENAC in qualità di Autorità unica per la regolazione tecnica, la certificazione, la vigilanza e il controllo nel settore dell'aviazione civile (ex Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 e art. 687 del Codice della Navigazione) ritiene necessario definire i requisiti nazionali per gli operatori del servizio FIS (di seguito FISO) per una migliore standardizzazione, nel contesto nazionale, della formazione e addestramento del personale addetto.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e la disciplina per il rilascio della "Licenza di operatore del servizio informazioni volo", di seguito denominata "Licenza di operatore FIS".

Art. 2
Ambito di efficacia

1. Il presente regolamento si applica:

a. agli operatori FIS che esercitano le loro funzioni nei centri informazioni volo (FIC) e nei servizi informazioni volo aeroportuale (AFIS) italiani;

b. ai titolari di Licenza CTA quando svolgono le funzioni di operatore FIS presso un aeroporto non controllato (AFIS) o presso un centro informazioni volo (FIC);

c. ai fornitori di servizio informazioni di volo in rotta e/o per il traffico aeroportuale;

d. alle organizzazioni che forniscono servizi di formazione agli operatori FIS;

e. agli istituti di formazione secondaria, ai fini del riconoscimento dei programmi di formazione per la preparazione degli studenti agli esami di ottenimento della licenza.

Art. 3

Definizioni normative

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) Addestramento: l'attività addestrativa svolta, sia presso una organizzazione di formazione o istituto scolastico che quella svolta sotto la supervisione di un istruttore presso l'unità operativa finalizzata al conseguimento della specializzazione di unità operativa;

b) Addestramento di aggiornamento: attività di formazione professionale, svolta presso l'organizzazione di formazione certificata o presso l'unità operativa, che ha come fine l'accrescimento, l'aggiornamento, il mantenimento o il consolidamento delle competenze tecniche dell'operatore;

c) Addestramento di conversione: attività di formazione professionale, svolta prima che gli operatori esercitino le attribuzioni della licenza nell'ambiente modificato, per fornire le conoscenze e le capacità adeguate ad una modifica dell'ambiente operativo, quando la valutazione della sicurezza della modifica concluda che tale addestramento si renda necessario;

d) Credito formativo: il riconoscimento della formazione ricevuta dai possessori di titoli professionali aeronautici;

e) Ente dei servizi del traffico aereo: un ente di controllo del traffico aereo, un centro informazioni volo (*Flight Information Center* – FIC), un ente informazioni volo aeroportuale o un ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo;

f) Ente informazioni volo (*Aerodrome Flight Information Unit* - AFIU): Unita/Ente istituito per fornire il servizio informazioni volo ed il servizio di allarme in un dato spazio aereo;

g) Formazione iniziale: la formazione svolta presso una organizzazione di formazione certificata, oppure istituto scolastico statale o paritario, finalizzata a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza e/o dell'abilitazione;

h) Istruttore OJTI (*On the Job Training Instructor*): l'operatore esperto, titolare di licenza di operatore FIS (*Flight Information Service*) e di specializzazione di unità operativa, in possesso dei requisiti previsti, autorizzato a condurre l'addestramento finalizzato al conseguimento della specializzazione di unità operativa da parte di un addestrando;

i) Licenza: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente Regolamento, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire i servizi in conformità alle specializzazioni in esso indicate;

j) Piano di addestramento di unità operativa UTP (*Unit Training Plan*): il piano approvato che specifica i processi e le tempistiche, sotto la supervisione di un istruttore, che sono richieste per conseguire la specializzazione di unità operativa;

k) Programma di addestramento iniziale: il programma approvato che specifica le materie, i contenuti, i processi e le tempistiche che sono richiesti per la formazione iniziale finalizzata alla preparazione per il successivo conseguimento della licenza;

l) Programma di competenza di unità operativa UCS (*Unit Competence Scheme*): il programma approvato che indica il metodo con cui presso l'unità operativa è mantenuta valida la competenza dei titolari di licenza;

m) Servizio d'Informazione di volo: servizio fornito allo scopo di dare avvisi e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta del volo;

n) Servizio Informazioni volo aeroportuale (*Airport Flight Information Service* - AFIS): servizio di informazioni volo per il traffico aeroportuale fornito nello spazio aereo associato ad un dato aeroporto;

o) Servizio di allarme: servizio fornito per notificare alle organizzazioni competenti l'esistenza di aeromobili che necessitano di ricerca e soccorso e per assistere tali organizzazioni, secondo necessità;

p) Specializzazione di unità operativa: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa che indica la località secondo il codice ICAO nella quale il titolare della licenza è autorizzato a svolgere le funzioni specificate, a seguito di un percorso addestrativo;

q) Specializzazione linguistica: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa che indica le competenze linguistiche del titolare.

Art. 4

Requisiti per il rilascio della licenza

1. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) rilascia la licenza di Operatore FIS e la specializzazione della licenza OJTI ai candidati che:

a) hanno almeno 18 anni

b) sono titolari almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equivalente;

c) hanno svolto il relativo programma di formazione riconosciuto da ENAC presso un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore o a seguito di un corso presso una organizzazione di formazione certificata;

d) possiedono la competenza linguistica conformemente a quanto prescritto all'art. 5;

e) possiedono la certificazione medica valida conformemente a quanto prescritto all'art.6;

f) hanno superato lo specifico esame ENAC per la verifica delle competenze e delle capacità ai fini del rilascio della licenza.

2. Il titolare di attestazione rilasciata da Autorità estere può presentare all'ENAC domanda di riconoscimento del percorso formativo seguito presso lo Stato di provenienza. Laddove l'ENAC ritenga che tale percorso è equivalente al percorso formativo svolto in Italia consente al titolare di partecipare agli esami per il conseguimento della licenza FISO.

Art. 5

Competenza linguistica

1. Condizione indispensabile per il rilascio della licenza è il superamento di un test qualificato specifico che dimostri la capacità di comprendere e di parlare la lingua inglese e la lingua italiana al livello indicato nel successivo comma 2 del presente articolo.

2. Il livello della competenza linguistica è determinato con riferimento alla classificazione di cui al documento 9835 dell'ICAO. Il livello minimo per entrambe le lingue è il livello 4. L'interessato

che sia in possesso di un diploma di istruzione superiore secondaria rilasciato da un istituto scolastico italiano è considerato come titolare di una competenza linguistica pari al livello 6 della lingua italiana.

3. La competenza linguistica per le licenze FISO è accertata presso scuole o istituti riconosciuti con test approvato dall'ENAC o da altre Autorità dell'UE o da esse ritenuta equivalente.

4. Le specializzazioni di competenza linguistica sono rinnovate dopo il completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica, effettuata entro i tre mesi immediatamente precedenti alla loro data di scadenza. Il nuovo periodo di validità è calcolato a partire da tale data di scadenza.

5. Se la specializzazione di competenza linguistica viene rinnovata prima del periodo di cui al comma 4, il suo periodo di validità decorre entro 30 giorni dalla data di completamento con esito positivo della valutazione della competenza linguistica.

6. La validità della competenza linguistica, in rapporto ai livelli di conoscenza, è di 3 anni per il livello 4, sei anni per il livello 5, e 9 per il livello 6, fatto salvo quanto previsto al comma due per la competenza linguistica in italiano.

Art. 6

Requisiti medici

1. Per gli operatori FIS sono adottati i requisiti medici per la certificazione medica europea di classe 3, come definito dal regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici".

2. Il titolare di una licenza informa, prima dell'impiego, il proprio datore di lavoro di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza.

3. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinché gli operatori FIS possano assolvere gli obblighi di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della privacy.

CAPO II
ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO DEI FORNITORI DEI SERVIZI

Art. 7
Specializzazione di unità operativa

1. La specializzazione di unità operativa attesta che il titolare ha le competenze necessarie per esercitare specifici privilegi presso una particolare unità operativa.

2. La specializzazione di unità operativa è codificata attraverso l'uso dell'indicatore di località ICAO o la località geografica, in combinazione con l'acronimo ATS relativo alla fornitura del servizio informazioni volo.

3. La specializzazione di unità operativa si consegue mediante il superamento dell'esame condotto dopo il completamento dello specifico piano di addestramento di unità operativa (UTP). Le modalità dell'esame ed i programmi di addestramento di unità operativa sono soggetti a preventiva approvazione dell'ENAC.

4. Il piano di addestramento di unità operativa è svolto sotto la supervisione di un operatore esperto che assume il ruolo di istruttore.

5. La specializzazione di unità operativa è rilasciata per un periodo iniziale di 36 mesi e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 36 mesi, se:

a. l'operatore FIS ha effettivamente svolto le relative funzioni presso una specifica unità operativa, per un numero minimo di ore annuali, come specificato nel programma di competenza di unità operativa;

b. l'operatore FIS ha svolto le attività di addestramento di aggiornamento previste da programma di competenza di unità operativa, ivi compreso l'addestramento di conversione, quando la valutazione della sicurezza della modifica dell'ambiente operativo concluda che si renda necessario tale addestramento;

c. l'operatore FIS possiede la competenza linguistica in corso di validità;

d. l'operatore FIS possiede la certificazione medica in corso di validità;

e. la competenza dell'operatore FIS è valutata annualmente attraverso la verifica documentale del possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, del presente comma

e la valutazione di competenza operativa in corso di validità in conformità al programma di competenza di unità operativa in vigore;

6. Le specializzazioni di unità operativa sono rilasciate dal fornitore del servizio a cura del responsabile dell'unità operativa, mediante aggiornamento della licenza e comunicazione ad ENAC della data e della copia aggiornata.

7. Qualora la specializzazione di unità operativa cessi di essere valida, per il suo ripristino è necessario svolgere con esito positivo l'iter previsto per il relativo intervallo di interruzione contemplato dal piano di addestramento di unità operativa.

8. Il titolare di licenza, se non ha svolto le funzioni di operatore FIS per quattro anni consecutivi, può iniziare un piano di addestramento di unità operativa solo dopo che sia stato accertato, presso un'organizzazione di formazione, che egli continua a soddisfare i requisiti di formazione stabiliti per la licenza previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Art. 8

Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento

1. Le attività di addestramento di operatori FIS presso le unità operative, incluse le relative valutazioni di competenza, sono effettuate solo da parte di fornitori di servizio del traffico aereo che dispongano di una organizzazione dell'addestramento approvata dall'ENAC.

2. Il processo di approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento è parte integrante del processo di certificazione per la fornitura dei servizi. A tal fine, i fornitori dimostrano di possedere adeguata competenza tecnica ed operativa e capacità di svolgere le attività di addestramento.

3. I piani di addestramento di unità operativa (UTP) e il programma di competenza di unità operativa (UCS) sono elaborati dai fornitori ed approvati dall'ENAC. La revisione del piano di addestramento di unità operativa e del programma di addestramento di unità operativa è effettuata almeno una volta ogni tre anni.

4. Nei casi di attivazione di nuove unità operative o di avvio delle operazioni da parte di un nuovo fornitore di servizio FIS, l'ENAC approva, su proposta del fornitore di servizio, modalità di avvio della fornitura del servizio alternativi che possono derogare temporaneamente ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento per consentire l'avvio dell'attività.

5. Nei casi di attivazione di nuove unità operative o di avvio delle operazioni da parte di un nuovo fornitore di servizio FIS, l'ENAC nomina la commissione che si occupa di valutare la competenza degli operatori FIS, le modalità e le prescrizioni attuative, ai fini del conseguimento della specializzazione di unità operativa.

6. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sui fornitori di servizio al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento.

Art. 9

Programma di competenza di unità operativa

1. La competenza dell'operatore FIS è mantenuta attraverso:

   a. lo svolgimento delle attività associate alle specializzazioni possedute;

   b. l'addestramento di aggiornamento consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze del personale, corsi di aggiornamento, addestramento alle situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi.

Lo svolgimento dell'attività minima, l'addestramento di aggiornamento, la valutazione della competenza costituiscono i requisiti cui è subordinato il rinnovo della specializzazione.

2. L'addestramento di aggiornamento ha l'obiettivo di:

   a. eliminare le eventuali carenze riscontrate in ambito operativo;

   b. ottenere un continuo miglioramento nell'efficienza dei servizi forniti e nel mantenimento di alti livelli di sicurezza;

   c. creare meccanismi idonei per un regolare aggiornamento professionale del personale e introdurre il personale giovane ai metodi di lavoro ed alla cultura dell'organizzazione;

   d. accrescere la soddisfazione professionale collettiva e consentire ai singoli ed allo staff di apprezzare il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione.

3. La durata dei periodi di addestramento di aggiornamento è indipendente dai corsi di addestramento di conversione da erogare prima che l'operatore FIS eserciti le attribuzioni della sua licenza nell'ambiente operativo modificato.

4. La valutazione della competenza avviene in relazione a ciascuna specializzazione di unità operativa posseduta dall'operatore FIS, con la metodologia stabilita dal fornitore di servizio e definito nel programma di competenza di unità operativa approvato da ENAC. La competenza professionale del personale è soggetta ad accertamento almeno ogni tre anni.

5. Per i fini di cui ai precedenti commi, il fornitore di servizio elabora programmi di competenza, soggetti all'approvazione di ENAC, che specificano almeno:

a. le posizioni operative ricoperte dagli operatori FIS, presso le quali è richiesto il possesso della specializzazione di unità;

b. i tempi minimi di svolgimento delle attività associate alla specializzazione di unità posseduta, per il mantenimento delle competenze;

c. le modalità di addestramento e verifica della competenza, prima che questi sia reimpiegato nell'attività operativa, dopo un periodo prolungato di assenza;

d. le modalità ed i tempi per l'addestramento di aggiornamento;

e. il processo ed i tempi di valutazione della competenza.

6. Le funzioni di operatore FIS, presso un FIC oppure presso AFIU, sono svolte anche da coloro che sono in possesso di licenza di controllore del traffico aereo (licenza ATCL) che hanno completano con esito favorevole lo specifico piano di addestramento di unità operativa.

7. Se il rinnovo della specializzazione di unità operativa viene effettuato entro i tre mesi precedenti la data di scadenza della specializzazione, esso avrà validità dalla data di scadenza della stessa. È fatto salvo il controllo delle ore minime di esercizio della specializzazione, della frequenza di un corso di aggiornamento e la valutazione della competenza effettuate secondo le prescrizioni del programma di competenza di Unità Operativa. Se la specializzazione è rinnovata prima dei tre mesi dalla scadenza, essa avrà validità entro i trenta giorni dal superamento della valutazione della competenza.

Art. 10

Istruttore Operativo (OJTI)

1. Il programma di addestramento di unità operativa è svolto sotto la supervisione di un operatore esperto che assume il ruolo di istruttore OJTI. Esso è responsabile di tutto il processo di addestramento di U.O., di conformità dell'iter addestrativo al programma (UTP) approvato da ENAC e mantiene la responsabilità del servizio erogato dalla specifica postazione operativa.

2. Fatto salvo l'obbligo di soddisfacimento dei requisiti di competenza linguistica e di idoneità medica, i titolari di licenza di operatore FIS e/o ATCL svolgono il ruolo di istruttore OJTI, se:

a. hanno maturato un'esperienza complessiva di due anni nello svolgimento delle funzioni e abbiano, per almeno i sei mesi precedenti, svolto tali funzioni presso l'unità operativa ove l'addestramento è impartito;

b. hanno completato con esito positivo presso organizzazioni di addestramento certificate da ENAC un corso iniziale approvato per istruttori.

Il periodo di esperienza di due anni, richiesto al comma 2. lett. a., può essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente, a domanda del fornitore del servizio, valutata la complessità del traffico nell'unità operativa interessata, l'impatto sulla continuità del servizio e gli aspetti di safety condivisi.

3. La specializzazione OJTI ha validità triennale ed è mantenuta valida attraverso il positivo completamento di un corso di addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche (*refresher*), fornito da una organizzazione certificata.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di specializzazione OJTI in vigore effettuano un corso di *refresher* entro trentasei mesi.

4. Per l'operatore FIS e/o ATCL che svolge il ruolo di istruttore *(OJTI)*, il tempo trascorso in posizione operativa quale istruttore è valutato al massimo per il 50 % delle ore richieste per il rinnovo della specializzazione di unità operativa.

5. In caso di decadenza dalle funzioni OJTI dovrà essere riacquisita la specializzazione di unità secondo il percorso previsto da UTP e dovrà essere effettuato un corso *refresher*, se necessario.

Art. 11

Fornitori dichiarati ai sensi art.7 del regolamento (UE) 2017/373

1. Ai fornitori di servizi di informazioni che dichiarano, ai sensi del Art. 7 del Reg. (UE) 2017/373, di possedere le capacità e i mezzi associati ai servizi forniti non si applica quanto prescritto al Capo II ed art. 14 del presente Regolamento.

2. In si applica quanto segue:

a. la competenza degli operatori FIS è dimostrata e mantenuta sulla base di un piano di competenza messo a punto dal responsabile operativo del fornitore di servizi e inviato all'ENAC con tutto il resto della documentazione relativa alla dichiarazione nei termini dei requisiti del Reg. (UE) 2017/373;

b. il piano di competenza distingue tra:

   i. competenza riconosciuta prima dell'avvio della fornitura del servizio, che avviene tramite una familiarizzazione documentale o con uso di simulatore sulla prevista area di servizio;

   ii. competenza riconosciuta dopo l'avvio della fornitura del servizio che, in aggiunta alla familiarizzazione documentale, richiede un periodo di familiarizzazione con la fornitura del servizio;

c. La competenza è riconosciuta solo a operatori FIS con una licenza valida che abbiano esercitato i privilegi della licenza negli ultimi 4 anni.

CAPO III

ISTITUTI SCOLASTICI E ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE

Art. 12

Riconoscimento programmi istituti di istruzione di secondo grado

1. Gli istituti statali e paritari di scuola media superiore di secondo grado hanno titolo a presentare domanda all'ENAC per il riconoscimento del proprio corso, con orientamento riconducibile a trasporti e logistica conduzione del mezzo aereo o equivalente, quale percorso formativo idoneo alla partecipazione all'esame per il conseguimento della licenza di operatore FIS.

2. I programmi di formazione scolastici per partecipare all'esame per il conseguimento della licenza di operatore FIS sono strutturati in modo da indicare chiaramente lo scopo cui sono finalizzati, i requisiti di accesso per i frequentatori, le materie trattate nel corso, gli argomenti, gli obiettivi di istruzione nonché la durata di svolgimento di ciascun argomento e delle attività formative e addestrative, le eventuali ulteriori specifiche stabilite in apposite circolari, disposizioni o programmi di studio di riferimento emessi.

I programmi comprendono almeno la trattazione delle seguenti materie ed attività formative e addestrative:

- Legislazione aeronautica,
- Gestione del traffico aereo,
- Simulazione della tecnica operativa,
- Meteorologia,
- Navigazione aerea,
- Aeromobili e principi del volo,
- Equipaggiamenti e sistemi,
- Situazioni inusuali, di emergenza e di degrado dei sistemi,
- Fattori umani,
- Aeroporti.

Il riconoscimento di ENAC dei programmi ha validità non superiore a cinque anni, rinnovabile mediante richiesta degli istituti, contestualmente al programma aggiornato. La validità e la frequenza del corso è attestata dall'istituto allo studente che la produce, allegata alla domanda ad ENAC, per sostenere l'esame.

3. Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al CAPO I, art. 4 comma 1 lett. a, c, d, i titolari di diploma di scuola media superiore di secondo grado, rilasciato da istituti ai quali ENAC ha riconosciuto il programma di studio, hanno titolo a presentare domanda per essere ammessi direttamente a sostenere un esame di licenza presso l'ENAC. Tale domanda contiene l'attestazione rilasciata dagli istituti presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, attestante la validità del riconoscimento di tale istituto da parte di ENAC.

4. L'ENAC può sottoscrivere accordi con reti di scuole e/o associazioni di istituti scolastici costituite ai sensi L.107/2015 per il riconoscimento di piattaforme, specifici percorsi formativi di qualificazione, o altre attività di formazione e standardizzazione, al fine di aumentare lo standard qualitativo della formazione degli aspiranti al conseguimento della licenza FISO provenienti da tali istituti.

Tali reti di scuole, di concerto con ENAC, possono coordinare l'attività degli istituti scolastici fornendo consulenza su specifici argomenti (domande di riconoscimento presso ENAC, programmi di studio condivisi, formazione ed aggiornamento insegnanti, formulazione archivio domande, uso di sistemi informatici per gli esami, simulatori, esercitazioni pratiche, etc.).

Art. 13

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1. Le organizzazioni di formazione per operatori FIS sono obbligatoriamente certificate dall'ENAC.

Per ottenere la certificazione le organizzazioni dimostrano di disporre di:

a) una struttura organizzativa efficiente e numero adeguato di insegnanti dotato di qualifiche e di abilitazioni idonee con validi corsi di aggiornamento, capaci a provvedere alla formazione in conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;

b) installazioni, attrezzature e locali necessari ed appropriati per il tipo di formazione offerta in armonia agli obbiettivi didattici;

c) una metodologia da utilizzare per stabilire l'organizzazione e la durata dei corsi, comprese le modalità organizzative degli esami teorici intermedi e finali e delle valutazioni pratiche, citati nei manuali;

d) programmi di formazione approvati da ENAC, i quali descrivano la durata, le materie e gli argomenti corredati del relativo livello di tassonomia, i requisiti di accesso, le procedure di valutazione intermedia e di esame/valutazione finale elencati nel manuale;

e) un sistema di gestione della qualità utilizzato per verificare la conformità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure che garantiscono che i servizi di formazione forniti soddisfano i requisiti citati nel presente Regolamento;

f) capacità finanziarie sufficienti a svolgere la formazione in conformità ai requisiti applicabili e che le attività, a seconda della natura della formazione impartita, abbiano una copertura assicurativa sufficiente.

2. L'organizzazione rilascia al frequentatore del corso attestato di superamento del corso di formazione, riportante la conformità delle materie formative somministrate al programma approvato da ENAC e la tipologia delle prove superate. Tale attestato è fornito all'ENAC dal candidato e allegato alla domanda di esame per la licenza FISO. Gli attestati specificano:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i tipi di formazione somministrata;

c) la data di rilascio e il periodo di validità dell'attestato.

Fatto salvo il rinnovo dell'approvazione di specifici programmi di formazione per la licenza di operatore FIS aggiornati nei termini del presente regolamento, sono riconosciute quali organizzazioni di formazione per l'addestramento di unità operativa, addestramento di aggiornamento e di conversione, quelle già in possesso di certificazione dell'ENAC per l'erogazione di formazione al personale impiegato nei servizi della navigazione aerea (CTA).

3. I programmi comprendono almeno la trattazione delle seguenti materie ed attività formative/addestrative:

- Legislazione aeronautica,
- Gestione del traffico aereo,
- Simulazione della tecnica operativa,

- Meteorologia,
- Navigazione aerea,
- Aeromobili e principi del volo,
- Equipaggiamenti e sistemi,
- Situazioni inusuali, di emergenza e di degrado dei sistemi,
- Fattori umani,
- Aeroporti.

4. Le domande di certificazione sono presentate all'ENAC. I certificati rilasciati stabiliscono i diritti e gli obblighi delle organizzazioni di formazione e riportano l'indicazione delle attività formative soggette a certificazione che l'organizzazione è titolata a svolgere nel periodo di validità del certificato. La certificazione di ENAC ha validità non superiore a tre anni, rinnovabile mediante richiesta delle organizzazioni presentata contestualmente ai manuali e programmi aggiornati. Lo studente produce documentazione comprovante la validità e la frequenza del corso, allegata nella domanda inoltrata ad ENAC. A domanda dell'organizzazione, il certificato può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a dodici mesi, trascorso il quale è riproposto l'iter completo di certificazione.

5. Ai fini della frequenza dei corsi FISO, le organizzazioni di formazione certificate da ENAC riconoscono i crediti formativi derivanti dal possesso di licenze CPL e ATPL rilasciate in accordo al regolamento (UE) 1178/2011 per le seguenti materie:

- Legislazione aeronautica,
- Meteorologia,
- Navigazione aerea,
- Aeromobili e principi del volo,
- Equipaggiamenti e sistemi,
- Fattori umani.

6. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione, al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente articolo.

Art. 14

Requisiti minimi sistemi di simulazione

1. A partire dal 01/01/2026 i sistemi di simulazione utilizzati nella fase pratica della formazione di tecnica microfonica e fraseologia dei candidati sono considerati adeguati agli obiettivi didattici se:

a. dispongono di due postazioni distinte e distanti tra loro (istruttore ed allievo) auspicando la possibilità di controllo visivo posteriore dell'istruttore sull'allievo;

b. consentono uso di cuffie con microfono;

c. dispongono di varie frequenze/canali, utilizzabili in contemporanea, per comunicazioni T/B/T di cui una utilizzabile come frequenza di emergenza;

d. dispongono di un collegamento radio con mezzi a terra;

e. dispongono di multifono telefonico con varie linee telefoniche (auspicabili almeno 4 dirette e una con combinatore) per collegamenti meteo, enti limitrofi, APP, ACC, ecc.;

f. dispongono di sistema di riporto/rappresentazione, digitale o cartaceo, di registrazione della compilazione delle strisce progresso volo e/o traffico pianificato (strisce progresso volo);

g. dispongono di display con dati meteo, direzione e intensità del vento e pista in uso, altri dati d'interesse;

h. dispongono di rappresentazioni grafiche delle aree di servizio, aree aeroportuali, e scenari geografici che simulino varie condizioni visibilità diurne o notturne, comandi luce pista, etc.

2. Per i sistemi messi in esercizio prima di tale data, eventuali difformità ai requisiti elencati possono essere rappresentate unitamente alle misure adottate per la compensazione ai fini del percorso didattico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Sospensione e revoca delle licenze

1. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni sono sospese dall'ENAC, di propria iniziativa o su proposta del fornitore, per un periodo non superiore a nove mesi quando è accertata la negligenza professionale dell'operatore FIS.

2. La licenza è revocata dall'ENAC in caso di:

a. accertamento di grave negligenza, imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

b. violazione di leggi o regolamenti relativi al servizio;

c. condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.

d. perdita sopravvenuta dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente per il conseguimento della licenza;

Art. 16
Sospensione e revoca delle certificazioni delle organizzazioni di formazione dei fornitori dei servizi e del riconoscimento dei programmi degli istituti di istruzione

1. Qualora l'ENAC accerti, a seguito di audit o altre indagini, che l'organizzazione di formazione o il fornitore di servizio o l'istituto di formazione non soddisfi più i requisiti o le condizioni stabilite dalle documentazioni, programmi, manuali, ed altre pubblicazioni approvate, assume le iniziative ritenute opportune, ivi comprese la sospensione o la revoca della certificazione.

Art. 17
Disposizioni sanzionatorie

1. In caso di violazione del presente regolamento e delle norme da questo richiamate, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui alla parte III del Codice della Navigazione.

2. L'ENAC procede a norma del Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del regolamento (UE) n. 2018/1139 e regolamento (UE) n. 2010/255" e, ove occorra, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Le organizzazioni di formazione aggiornano i loro programmi addestrativi ed i loro manuali entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli istituti di formazione, statali e paritari, mantengono la validità dei certificati già rilasciati e dei riconoscimenti dei programmi già ottenuti al massimo fino al 1° Settembre 2026 (inizio anno scolastico 2026/2027). Entro tale data dichiarano la conformità al presente regolamento inviando i programmi formativi aggiornati per ottenere il rinnovo del riconoscimento dei programmi in vigore.

3. I titolari delle licenze MET-AFIS rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare solo i privilegi della licenza AFIS.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.

ALLEGATO

Specifiche delle licenze

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:

1. Dettaglio dei dati

La licenza è rilasciata in lingua italiana o inglese, le voci contrassegnate da un asterisco comunque sono riportate anche in lingua inglese e riportano almeno i seguenti dati:

a. Repubblica Italiana; Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

b. Denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);

c. Abilitazioni e specializzazioni;

d. Numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;

e. Nome e Cognome per esteso del titolare;

f. Luogo e data di nascita;

g. Cittadinanza del titolare;

h. Data del rilascio e firma del funzionario che rilascia la licenza o codice autorizzativo equivalente;

i. Firma del titolare (eventuale);

La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida.

2. Materiale

È rilasciata in formato digitale, in formato cartaceo o altro materiale appropriato su cui appaiono o sono verificabili con chiarezza le voci di cui al comma 1.

3. Colore

Il colore del materiale cartaceo è il bianco.